
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577

Provvedimenti per la cooperazione.

Vigente al: 11-7-2016

**CAPO I.
VIGILANZA E ISPEZIONI****IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, per le cooperative e i loro consorzi ammessi a pubblici appalti;

Visti i regi decreti 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 13 dicembre 1927, n. 2499 e 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, contenenti norme di vigilanza sulle societa' cooperative;

Visto il titolo VI, capo I del Codice civile, Libro V;

Visti il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo unico delle leggi sul bollo ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, contenente il testo unico delle leggi sul registro;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 2.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 3.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 6.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 7.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 8.

((Le societa' cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita'

che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.

Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporrà l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.

Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

((3)) -----

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 17 febbraio 1971, n. 127 ha disposto (con l'art. 9) l'interpretazione autentica del presente articolo, stabilendo che "Le ispezioni ordinarie non sono atti economici, per cui il relativo contributo obbligatorio, disposto dall'articolo in epigrafe, è esente da ogni e qualsiasi imposta e tassa".

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 10.

(Poteri degli ispettori)

Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale è redatto in tre originali, datati e sottoscritti, oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente ispezionato può presentare ulteriori osservazioni.

L'ispettore è tenuto al segreto d'ufficio.

Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria o di ispezione straordinaria.

Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale.

Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.

((Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale)).

Art. 11.

(Effetti delle ispezioni)

In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.

Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale può, nei casi più gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonché agli articoli 2543, 2544, 2545 Codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.

((Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale)).

Art. 12.

(Annotazioni dei risultati delle ispezioni)

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura che i provvedimenti adottati in seguito all'ispezione siano annotati nel registro prefettizio e nello schedario generale.

CAPO II.

REGISTRI PREFETTIZI E SCHEDARIO GENERALE

Art. 13.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 15.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220))

CAPO III.

COMMISSIONI

Art. 17.

(Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza)

Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, cap. I del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche, oltre le seguenti:

a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della Provincia. All'uopo il prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.

Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso puo' essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18;

b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30, lettera b) del regolamento stesso sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento degli enti iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti. **((3))**

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 17 febbraio 1971, n. 127 ha disposto (con l'art. 16) che "A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, viene integrata da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione".

Art. 18.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78))

Art. 19.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78))

Art. 20.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78))

Art. 21.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78))

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

Art. 22.

(Numero minimo dei soci delle cooperative)

Per procedere alla legale costituzione di una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.

Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della societa'. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Non possono essere iscritte nei registri prefettizi, le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, ne quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci. (7) **((8))**

((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1997, N. 266)).

((Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, puo' autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi)).

Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non e' reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa e' cancellata dal registro stesso.

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 31 gennaio 1992, n. 59 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' ridotto a quindici".

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) che al terzo comma del presente articolo, le parole: "ne' quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse.

Art. 23.

(Requisiti dei soci delle cooperative)

I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialita' delle cooperative di cui fanno parte o affini.

Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

((E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente)).

Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attivita' diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. **((Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualita' di socio, e' consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra))**.

Art. 24.

(Limiti azionari per i soci delle cooperative)

Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di quattro milioni.

(5) **((7))**

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo' essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila. (5)

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto.

AGGIORNAMENTO (5)

La L. 19 marzo 1983, n. 72 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, e' elevato a lire centomila".

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 31 gennaio 1992, n. 59 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica puo' possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, e' determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite e' fissato in lire centoventi milioni".

Art. 25.

(Termine per l'adeguamento alle nuove norme ed eccezioni derivanti da leggi speciali)

((Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.

Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento delle societa' alle disposizioni del comma precedente possono esser prese con la procedura stabilita per le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo)).

Le disposizioni dei predetti articoli non si applicano nei casi di cui leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 26.

(Requisiti mutualistici)

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative. **((9))**

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo "si interpretano nel senso che la soppressione da parte di societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse societa' cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonche' in caso di decadenza dai benefici fiscali".

Art. 27.

(Consorzi di societa' cooperative).

Le societa' cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attivita' economiche, possono costituirsi in consorzio come societa' cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione e' necessario:

((a) un numero di societa' cooperative legalmente costituite non inferiore a tre));

b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la meta'.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non puo' essere inferiore a lire 50.000, ne' superiore a lire 1.000.000 ciascuna.

I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di societa' cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma e' ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la meta'.

Art. 27-bis.

((Consorti di cooperative ammissibili ai pubblici appalti).

I consorti di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15. Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;

b) un elenco dei piu' notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente)).

Art. 27-ter.

((Consorti tra societa' cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi)

I contratti tra piu' societa' cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attivita' economica o attivita' economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attivita' stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-quater, dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalita' di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si

applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle societa' cooperative; cio' se ed in quanto le societa' cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26)).

Art. 27-quater.

((Controllo sull'attivita' dei consorzi cooperativi)

I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attivita' con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto)).

Art. 27-quinquies.

((Le societa' cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di societa' per azioni o a responsabilita' limitata)).

Art. 28.

(Statistiche)

Ogni due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblichera' l'elenco delle cooperative ed altri enti contemplati dal presente decreto insieme alle principali notizie statistiche o descrittive relative agli enti stessi.

Art. 29.

(Esenzioni fiscali)

Gli atti e i documenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da imposta di registro e da tassa di bollo.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI - FANFANI -

SCELBA - GRASSI - TUPINI -
SEGNI - PELLA - DEL VECCHIO
- TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1948

Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 86. - FRASCA

Art. 29-bis.

((Diffusione dei principi cooperativi)

Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere

iniziative intese a favorire:

- a) lo sviluppo della cooperazione;*
- b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per operatori;*
- c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.*

Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi).
